

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1453 del 16/05/2016
Oggetto	D.P.R. 59/2013. DITTA SALUMIFICIO VAL D'ONGINA DI BURGAZZI FURIO & C. S.N.C. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI SALUMIFICIO SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA (PC), VIA PO N. 1/3.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1460 del 12/05/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PIACENZA
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno sedici MAGGIO 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di PIACENZA, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013. DITTA SALUMIFICIO VAL D'ONGINA DI BURGAZZI FURIO & C. S.N.C. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI SALUMIFICIO SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA (PC), VIA PO N. 1/3.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è stata individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTA l'istanza del SALUMIFICIO VAL D'ONGINA DI BURGAZZI FURIO & C. S.N.C. presentata, ai sensi della vigente normativa, all'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po (svolgente funzione di Sportello Unico anche per il Comune di Monticelli d'Ongina) e trasmessa dalla stessa Unione alla Provincia di Piacenza con nota del 04/12/2015, prot. n° 4952 (prot. prov.le n° 71912 di pari data), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "salumificio" svolta nello stabilimento in oggetto. Detta istanza è stata formulata per acquisire i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali;

VISTA altresì la documentazione trasmessa dal Comune di Monticelli d'Ongina con nota 19/01/2016, prot. n° 786 (acquisita agli atti di ARPAE il 29/01/2016 con prot. n° 640), che comprende tra l'altro anche la valutazione di impatto acustico;

PRESO ATTO che:

- le acque reflue industriali provenienti dal salumificio vengono scaricate in pubblica fognatura previo trattamento con un impianto di depurazione;
- lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura era stato autorizzato dal Comune di Monticelli d'Ongina con atto n° 7/2011 del 27/04/2012;
- per quanto riguarda le emissioni in atmosfera la ditta ha dichiarato che non sono intervenute variazioni rispetto a quanto autorizzato con D.D. n.723 del 11.05.2001;

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- il parere favorevole espresso dal Comune di Monticelli d'Ongina con note del 19/01/2016, prot. n° 786 (acquisita agli atti il 29/01/2016 con prot. n° PGPC/2016/640) e del 06/04/2016, prot. n° 4216 (acquisita agli atti di ARPAE in pari data con prot. n° PGPC/2016/3331), in merito alle emissioni in atmosfera, allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura ed in materia di impatto acustico;
- nota PEC del 25.03.2016 (prot. Arpae n. 2948 di pari data) con cui il Dip.to di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza ha comunicato di non avere particolari osservazioni o prescrizioni da proporre;
- nota del 13.04.2016, prot. n. 9307, con cui il S.T. di Arpae nodo di Piacenza ha espresso il proprio parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale nel rispetto di alcune condizioni relativamente alle emissioni in atmosfera;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il " *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le " *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, " *Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante " *Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*";
- il D. Lgs. n. 160/2010 " *Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, " *Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

RITENUTO che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto con i limiti e le prescrizioni riportati nella parte dispositiva del presente atto;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con la Determina del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta richiesta dalla Ditta **SALUMIFICIO VAL D'ONGINA DI BURGAZZI FURIO & C. S.N.C.** (C. FISC. 00326010337) per l'attività di "salumificio" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Monticelli d'Ongina, Via Po n° 1/3 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. di stabilire, **per le emissioni in atmosfera**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 CALDAIA PRODUZIONE VAPORE ALIMENTATA A GAS METANO

Portata massima	1000	Nm ³ /h
Durata massima	8	h/g
Altezza minima	7	m
Durata giorni anno	100	g/a
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particellare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;

EMISSIONE N. E2 CALDAIA PRODUZIONE ACQUA CALDA ALIMENTATA A GAS METANO

Portata massima	1000	Nm ³ /h
Durata massima	24	h/g
Altezza minima	7	m
Durata giorni anno	365	g/a
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particellare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;

EMISSIONE N. E3 CALDAIA PRODUZIONE ACQUA CALDA ALIMENTATA A GAS METANO

Portata massima	1000	Nm ³ /h
Durata massima	24	h/g
Altezza minima	7	m
Durata giorni anno	365	g/a
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particolare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;

EMISSIONE N. E4 DOPPIO FONDO COTTURA

Durata massima	6	h/settimana
Altezza minima	7	m

EMISSIONE N. E5 VASCA DEPILATURA

Durata massima	4	h/settimana
Altezza minima	7	m

EMISSIONE N. E6 LOCALE MACELLAZIONE

Durata massima	4	h/settimana
Altezza minima	7	m

EMISSIONE N. E7 LOCALE EVISCERAZIONE

Durata massima	4	h/settimana
Altezza minima	7	m

- a) i limiti di emissione fissati per E1, E2 ed E3, si intendono rispettati nel caso di impiego, come combustibile, di gas metano ed il gestore non è obbligato ad effettuare autocontrolli periodici;
 - b) deve essere adottato ogni accorgimento al fine di limitare la formazione di emissioni diffuse;
 - c) i camini di emissione E1, E2 ed E3 devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI 10169 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - d) per la verifica del rispetto dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - UNI 10169 per la determinazione delle **portate**, ove non applicabile dovrà essere usato il metodo UNICHIM M.U. 422;
 - UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particolare**;
 - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;
 - e) per la misura del materiale particolare la durata dei campionamenti deve essere pari a 60 minuti oppure il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0,5 m³;
 - f) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
 - g) devono essere adottati accorgimenti da mettere in atto al fine di prevenire o limitare l'insorgere e il diffondersi di emissioni diffuse;
3. di stabilire, **per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura**, il rispetto, nel pozzetto di campionamento fiscale, dei limiti di cui alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., ad eccezione del parametro "Tensioattivi totali" per cui il limite viene derogato fino ad un valore massimo di 20 mg/l;
4. di impartire, **per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura**, le seguenti prescrizioni:
- a) il pozzetto di campionamento fiscale dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo; tale pozzetto dovrà essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
 - b) i limiti di emissione di cui al precedente punto 3. non potranno in alcun caso essere conseguiti

mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;

- c) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori (differenziali o allo scarico) opportunamente installati a cura del titolare dello scarico in accordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato;
- d) l'impianto di depurazione dovrà essere sempre tenuto in funzione in presenza di produzione di acque reflue;
- e) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia dell'impianto di depurazione; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi dall'impianto stesso. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- f) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti o disservizi all'impianto di depurazione o avaria alle condotte fognarie interne, ovvero cessazione del funzionamento dello stesso impianto di depurazione, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) al Comune di Monticelli d'Ongina, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'Arpa, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 3. ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- g) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Monticelli d'Ongina, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'Arpa, ogni eventuale modifica della modalità di scarico delle acque reflue industriali rispetto a quanto agli atti;

5. di fare salvo che:

- i fanghi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dell'impianto di depurazione o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria;

6. di dare atto che:

- il provvedimento conclusivo – che verrà rilasciato dall'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po (svolgente funzione di SUAP anche per il Comune di Monticelli d'Ongina) sulla base del presente atto – sostituisce le autorizzazioni ad effettuare le emissioni in atmosfera ed allo scarico di acque reflue industriali richiamate nelle premesse e comprende la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
- sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.